



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

L'atto di citazione: cos'è

Autore: Redazione | 16/07/2020



Processo civile: come funziona l'atto di citazione e la sua notifica, qual è il contenuto e come ci si può difendere. La comparsa di risposta e la costituzione in giudizio.

Chi non è avvocato o esperto del mondo dei tribunali potrebbe chiedersi **cos'è l'atto di citazione** e trovare, in rete, risposte un po' confuse, generiche o eccessivamente tecniche.

Stabilire, tuttavia, cos'è un atto di citazione è assai facile; non altrettanto semplice è invece la comprensione del suo funzionamento o la redazione del relativo testo, peraltro riservata dalla stessa legge solo ai tecnici del diritto, ossia agli avvocati.

Compito di questo breve articolo è cercare di spiegare, con termini semplici ed assai pratici, **cos'è e come funziona l'atto di citazione** in modo tale che anche chi non ha studiato legge possa intuirne il significato, il valore o la portata.

Del resto non è così improbabile ricevere, un bel giorno, dalle mani del postino o dell'ufficiale giudiziario, una busta verde con dentro un «atto di citazione». Sicché, sarà necessario capire quali passi muovere per difendersi nel migliore dei modi. Ma procediamo con ordine.

Cos'è l'atto di citazione?

La citazione è l'atto che dà il via al processo civile. Si tratta, in buona sostanza, di un documento redatto dall'avvocato dell'attore (colui cioè che dà inizio alla causa) e indirizzato al convenuto (colui che invece la subisce ed è costretto a difendersi).

Questo atto ha un duplice contenuto.

Una prima parte è rivolta al **convenuto**: serve a invitarlo a presentarsi dinanzi al giudice, in una prefissata data di udienza (che è lo stesso attore a scegliere secondo alcune indicazioni fissate dalla legge).

La seconda parte è invece rivolta al **giudice**: serve a elencare tutti i diritti lesi e le richieste che l'attore intende far valere in giudizio ed a cui il giudice medesimo dovrà dare ascolto, decidendo se accoglierle o meno.

Potremmo equiparare l'atto di citazione a un invito a presentarsi in tribunale - al pari di una lettera che fissa un appuntamento - per sentire accogliere la cosiddetta "domanda giudiziale" (ossia la domanda di tutela rivolta al giudice).

Senza un **atto di citazione** il processo non può mai iniziare. Non basta, quindi, andare a parlare con un giudice nel suo ufficio o dire a una persona "ti trascino in tribunale", se poi a questa non le si notifica l'atto di citazione.

Come funziona l'atto di citazione?

L'atto di citazione ha un funzionamento regolato dal Codice di procedura civile e, in particolare, dagli [articoli 163 e seguenti del Codice di procedura civile](#).

Volendo essere molto pratici, potremmo riassumerlo nel seguente modo.

L'attore (o meglio il suo avvocato) **redige l'atto di citazione** con un contenuto minimo che a breve vedremo. In questo contenuto, deve essere indicata la data di udienza alla quale il convenuto dovrà presentarsi. Questa data, scelta liberamente dall'attore, deve però rispettare un termine minimo: tra il giorno in cui il convenuto riceverà l'atto di citazione e l'udienza non devono decorrere meno di **90 giorni**. Se l'attore dovesse sbagliarsi e prevedere come data di prima udienza un giorno più ravvicinato, il convenuto potrebbe chiedere un differimento dell'udienza stessa.

Una volta redatto l'atto di citazione, l'avvocato **lo porta all'ufficiale giudiziario affinché lo notifichi al convenuto**. Le modalità di notifica possono essere o **a mani** (ossia consegnato direttamente dall'ufficiale giudiziario a casa del convenuto) oppure a mezzo di una **raccomandata a.r.** con il servizio postale pubblico o privato. In questo secondo caso, il convenuto riceverà una busta di colore verde al cui interno è contenuto l'atto di citazione.

Entro 10 giorni da quando il convenuto ha ricevuto la citazione, l'attore deve depositare una copia dell'atto stesso con tutti i documenti ad esso allegati (le cosiddette prove documentali) in tribunale (questa attività si chiama **costituzione dell'attore**).

Tale incartamento verrà affidato a un cancelliere che formerà il fascicolo d'ufficio della causa civile e la **iscriverà a ruolo**. L'iscrizione a ruolo non è altro che una procedura molto semplice (che si effettua compilando un documento prestampato) con cui la controversia appena insorta viene messa nel calendario delle udienze e ad essa viene assegnato un giudice a sorte, secondo criteri rotatori.

Potrebbe succedere che, nella data indicata dall'attore nell'atto di citazione, quel giudice non tenga udienza. In tal caso, la cancelleria comunicherà all'attore la prima udienza utile successiva (di solito, si ha uno slittamento di qualche giorno).

Il convenuto leggerà, nell'atto di citazione, tutte le contestazioni che solleva l'attore e, con un proprio atto di replica (la cosiddetta **comparsa di risposta**),

dovrà prendere difesa in merito a tutti i punti della “accusa” ricevuta. Se dovesse tralasciare uno solo di questi punti, esso si intenderebbe ammesso e non più contestabile.

Il convenuto deve depositare il suo scritto difensivo nella cancelleria ove si è già formato il fascicolo d’ufficio con l’atto di citazione depositato dall’attore (questa attività si chiama **costituzione del convenuto**). Lo dovrà fare entro **20 giorni dalla prima udienza** indicata nella citazione. Lo potrebbe fare anche dopo o, addirittura, potrebbe costituirsi direttamente alla prima udienza o anche dopo. In tal caso, però, non potrà più svolgere tre difese ossia:

- non potrà sollevare domande riconvenzionali (ossia nuove e autonome contestazioni contro l’attore);
- non potrà sollevare eccezioni non rilevabili d’ufficio (come l’incompetenza territoriale del giudice);
- non potrà infine chiamare in causa altri soggetti (chiamata del terzo).

La differenza tra citazione e ricorso

L’atto di citazione non è l’unico strumento con cui inizia la causa civile. In alcuni casi, la legge richiede il cosiddetto **atto di ricorso**. Nella sostanza cambia poco e nulla, ma nella forma invece le cose vanno diversamente. Infatti, se l’atto di citazione viene prima notificato al convenuto e poi depositato in tribunale, l’atto di ricorso segue la regola inversa: viene prima depositato in cancelleria del giudice e quest’ultimo fissa, con un proprio provvedimento (che viene apposto in calce al ricorso stesso), la data della prima udienza. Dopodiché, ricorso e provvedimento del giudice vengono notificati al convenuto (che, in questo caso, si chiama resistente).

Come detto, è la legge che, in alcuni casi, impone che il processo inizi con ricorso. Ciò avviene, ad esempio, in tutte le cause di lavoro, previdenza o contro le multe stradali.

Contenuto dell’atto di citazione

L’atto di citazione deve avere un contenuto minimo che possiamo così sintetizzare:

- **indicazione del tribunale** davanti al quale la domanda è proposta;

- indicazioni relative alle parti (attore e convenuto) con il nome e gli estremi dell'avvocato dell'attore;
- esposizione dei **fatti** e degli elementi di diritto costituenti le **ragioni della domanda**, con le relative conclusioni (ad esempio, la descrizione di un incidente stradale, il comportamento del vicino che non ha rispettato i confini, ecc.);
- la **domanda che si pone al giudice** a tutela del proprio diritto (ad esempio, il risarcimento del danno, la condanna al vicino a spostare dei paletti dal proprio terreno, ecc.);
- l'indicazione dei **mezzi di prova** dei quali l'attore intende valersi e, in particolare, dei **documenti** che offre in comunicazione (in ogni caso, per presentare prove c'è sempre tempo fino a 50 giorni dopo la prima udienza);
- la **procura** conferita al proprio avvocato e il domicilio eletto ove si intendono ricevere le notifiche; la procura deve riportare la firma dell'assistito;
- indicazione del **giorno dell'udienza di comparizione** (come detto, sarà poi la cancelleria a dire se, in quello specifico giorno, il giudice tiene udienza o meno e a fissare quindi la successiva data utile);
- **invito al convenuto a costituirsi** e a comparire nell'udienza indicata nell'atto, dinanzi al giudice designato, e avvertimento sulle decadenze derivanti dalla costituzione oltre i termini di legge di cui abbiamo parlato sopra;
- dichiarazione del **valore della causa**, ai fini del pagamento del contributo unificato (ossia la tassa necessaria ad avviare la causa);
- **firma** dell'avvocato.

Che fare se si riceve un atto di citazione?

Chi riceve un atto di citazione deve, al più presto, farlo visionare al proprio avvocato di fiducia, possibilmente esperto in diritto civile. Questo, infatti, dalla lettura del documento, valuterà la migliore difesa, entro i termini stabiliti dalla legge. Si tratta di una valutazione che concerne sia questioni di tipo **formale**, ossia eventuali errori, che **sostanziale** ossia le contestazioni in merito alla descrizione dei fatti o all'interpretazione delle norme di legge.

L'unico modo per difendersi da un atto di citazione è di prendere posizione

depositando una **comparsa di risposta** a mezzo del proprio avvocato, la quale è l'unico documento che il giudice è autorizzato a prendere in considerazione. Quindi, non ha senso tentare di parlare con il giudice, innanzitutto perché non è detto che si conosca ancora il giudice che deciderà la causa e, in secondo luogo, perché questi può dialogare solo con gli avvocati a mezzo degli atti processuali tipici che abbiamo appena indicato in questa guida.